

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013800	07/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Molfetta - Direzione Amministrativa	131010202


OGGETTO:

Area Ospedaliera Bari Nord - Sig. A.P.A. - Aspettativa senza assegni ex art. 12 comma 1 CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Prudente Antonia	02/12/2021 08:52
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Prudente Antonia	02/12/2021 08:52
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	06/12/2021 14:19
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	07/12/2021 09:35

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Il Direttore della U.O.C.

Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord

VISTA la l. 241/1990, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *"Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"*;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *"Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *"Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale"*;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. **504** del 29/4/2020 *"Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente"*.

Premesso che:

con nota prot. n. 45438 del 8/7/2021 il Direttore dell'Area Gestione del Personale aziendale trasmetteva a questa Direzione Amministrativa di P.O., alcune indicazioni operative in merito alla gestione del periodo di assenza ingiustificata del dipendente A.P.A (i dati anagrafici della dipendente, sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale che ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, non sarà soggetto a pubblicazione - All. 1), nel periodo compreso tra ottobre 2020 e giugno 2021 evidenziando in tal senso n. 76 giornate di assenza nel periodo ottobre 2020 – maggio 2021;

in esecuzione delle suddette indicazioni, ed a seguito della trasmissione da parte dell'AGRU nonché dell'avv. A.R. amministratrice di sostegno del dipendente A.P.A., di tutta la documentazione correlata, con determinazione dirigenziale n. 9285 del 11/8/2021 si è provveduto a riconoscere al dipendente A.P.A., un periodo di assenza ex art. 47 CCNL 2016-2018 dovuto all'avvio del progetto di recupero, a decorrere dalla data del 23/6/2021 (data di ingresso in struttura/comunità) per un periodo di 18 mesi, pari alla durata del progetto riabilitativo;

Considerato che, alla luce delle indicazioni fornite dalla Direzione AGRU, residuano allo stato attuale da sanare periodi precedenti al riconoscimento del suddetto periodo di assenza, per i quali l'amministratore di sostegno del dipendente, trattandosi di istituti giuridici di straordinaria amministrazione, ha richiesto, con istanza del 29/9/2021, apposita autorizzazione al giudice tutelare, con particolare riferimento a:

- richiesta con efficacia retroattiva di un periodo di aspettativa non retribuita per esigenze personali o di famiglia ex art. 12 comma 1 – CCNL 20/09/2001, ovvero dal 6/5/2021 al 22/6/2021 (data antecedente all'ingresso in comunità riabilitativa);
- compensazione di parte del debito orario maturato con le ferie residue 2021, quantificate in n. 29 giornate;

Acquisita la disponibilità del dipendente che ha prestato consenso espresso all'applicazione dei suddetti istituti, come dichiarato dall'amministratrice di sostegno nella suddetta istanza;

Vista l'autorizzazione apposta in calce alla suddetta istanza dal giudice tutelare acquisita al prot.n. 146935 del 23/11/2021 con la quale si autorizza quanto richiesto;

Considerato che le condizioni psicofisiche del dipendente che poi hanno comportato il successivo ingresso all'interno di una Comunità Terapeutica riabilitativa erano già sussistenti alla data del 5/5/2021 come rilevabile dal provvedimento del giudice tutelare dott.ssa E.A., che autorizzava a valutare, unitamente al SERD ed al CSM competenti l'inserimento del dipendente in idonea struttura;

Preso atto che l'art. 12 comma 1 – del CCNL comparto sanità 20/09/2001 prevede che al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;

Verificato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001, nell'ultimo triennio il Sig. A.P.A. non ha fruito di un periodo di aspettativa senza assegni per esigenze personali;

Dato atto che, allo stato attuale, non risulta possibile provvedere alla verifica del debito orario maturato, ma si dovrà attendere l'inserimento del suddetto periodo di aspettativa per riepilogare la "Situazione debito in decurtazione" attraverso il sistema IASI;

Ritenuto per le motivazioni suesposte ed, in particolare, al fine di ridurre il cospicuo debito orario maturato dal dipendente e sanare le assenze non giustificate, come da cartellini presenze acquisiti dall'Uff. Rilevazione Presenze del P.O. di Molfetta, relativi al periodo precedente all'ingresso del dipendente nella struttura riabilitativa, di dover:

- concedere al dipendente A.P.A. con efficacia retroattiva, un periodo di aspettativa non retribuita per esigenze personali o di famiglia ex art. 12 comma 1 – CCNL 20/09/2001, ovvero dal 6/5/2021 al 22/6/2021 (data antecedente all'ingresso in comunità riabilitativa);
- riservarsi di provvedere successivamente alla compensazione del debito orario con le ferie residue 2021 una volta aggiornato il dato relativo al periodo di aspettativa suddetto nel sistema IASI, tanto al fine di ottenere l'effettivo residuo di ferie spettanti

Evidenziato che, con l'applicazione del suddetto istituto, il dipendente recupererebbe gran parte del debito orario sopra riportato fermo restando che il debito orario residuo, rinveniente anche da situazioni pregresse al periodo preso in considerazione con il presente provvedimento, verrebbe recuperato al rientro in servizio del dipendente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

prendere atto della richiesta inoltrata dall'avv. A.R., Amministratrice di sostegno del dipendente A.P.A. in servizio presso l'Ospedale di Molfetta, (i dati anagrafici della dipendente, sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale che ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, non sarà soggetto a pubblicazione - All. 1), trasmessa a questa Direzione Amministrativa di Presidio dall'A.G.R.U. aziendale con nota prot. n. 48012 del 20/7/2021) acquisita al prot.n. 146935 del 23/11/2021 con l'autorizzazione apposta in calce alla stessa da parte del giudice tutelare, volta ad ottenere:

- riconoscimento, con efficacia retroattiva di un periodo di aspettativa non retribuita per esigenze personali o di famiglia ex art. 12 comma 1 – CCNL 20/09/2001, ovvero dal 6/5/2021 al 22/6/2021 (data antecedente all'ingresso del dipendente in comunità riabilitativa);

- l'inserimento del suddetto periodo di aspettativa senza assegni per la compensazione del debito orario maturato con le ferie residue 2021;

concedere al dipendente A.P.A. con efficacia retroattiva, un periodo di aspettativa non retribuita per esigenze personali o di famiglia ex art. 12 comma 1 – CCNL 20/09/2001, ovvero dal 6/5/2021 al 22/6/2021 (data antecedente all'ingresso in comunità riabilitativa);

riservarsi di provvedere successivamente alla compensazione del debito orario con le ferie residue 2021 una volta aggiornato il dato relativo al periodo di aspettativa suddetto nel sistema IASI, al fine di ottenere l'effettivo residuo di ferie spettanti nei confronti del dipendente;

prevedere che, giusta quanto disposto dall'art. 12 – comma 1 CCNL succitato che al dipendente A.P.A. non è prevista alcuna retribuzione per il periodo di aspettativa e che lo stesso non comporterà alcuna decorrenza di anzianità di servizio, fermo restando che, trattandosi di provvedimento con efficacia retroattiva, una volta quantificato l'importo stipendiale già percepito nel periodo suddetto, per la corrispondente quota da recuperare verrà eventualmente concordato, con il dipendente e/o amministratrice di sostegno, un piano di recupero rateizzato da comunicare al competente U.O. Trattamento Giuridico Economico e Previdenziale aziendale per le relative trattenute;

notificare copia del presente provvedimento all'avv. A.R. in qualità di amministratrice di sostegno del dipendente, nonché al Direttore dell'AGRU- U.O. Trattamento Giuridico Economico e Previdenziale aziendale per i successivi adempimenti consequenziali correlati all'erogazione degli emolumenti stipendiali;

di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6,7 e 13, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c.9, lett.e), l.190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett.c) del vigente PTPCT- tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis,d.lgs.165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:
 CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
1120101	Area Gestione Risorse Umane

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/12/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto